

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 180 DD. 28.12.2016

OGGETTO: proroga tecnica convenzione in materia di servizi socio-assistenziali in base all'art. 53 comma 5 della L.P. 13/2007 – contratto integrativo di proroga dal 01.01.2017 al 31.03.2017 del contratto per la gestione del centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato "Spazio giovani" nella zona dei Laghi/vigolana con l'Associazione Provinciale per i Minori – Onlus di Trento.

IL COMITATO ESECUTIVO

Dato atto che:

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ha stipulato il contratto rep. n. 240 dd. 30.06.2014, relativo alla gestione del centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato "Spazio giovani" nella zona dei Laghi/vigolana;

Vista la scadenza della proroga del contratto in parola al 31.12.2016 e ritenuto opportuno prorogare detto contratto fino al 31.03.2017 al fine di impostare confronto concorrenziale tra soggetti idonei al convenzionamento ai sensi della L.P. 14/91:

- con lettera del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale prot. 27233/22.8 dd. 24.11.2016 è stata richiesta all'APPM la disponibilità al rinnovo per il periodo di 3 mesi dal 01.01.2017 al 31.03.2017 del contratto di gestione del centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato "Spazio giovani" nella zona dei Laghi/vigolana.
- con nota prot. 476/2016/ec dd. 29.11.2016 (ns. protocollo n. 27637 dd. 29.11.2016) l'Associazione APPM Onlus ha comunicato la disponibilità e l'impegno a proseguire nella gestione del centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile per il periodo sopra indicato;
- il corrispettivo previsto per il periodo 01.01.2017-31.03.2017 risulta pari ad € 86.600,01.= da impegnare al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 20) – Missione 12 Programma 1 Macroaggregato 3 del bilancio di previsione anno 2017 corrispondente al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 20) – Missione 12 Programma 1 Macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2016. Tale corrispettivo si riferisce alla spesa indicata all'art. 12 del contratto sopra richiamato e nello specifico all'importo annuo rapportato ai tre mesi di proroga: € 346.400,00.= IVA esente / 12 = € 28.866,67.= * 3 mesi = € 86.600,01.=.

Ritenuto pertanto:

- di prorogare la vigenza del contratto rep. n. 240 dd. 30.06.2014 alle medesime condizioni impegnando la relativa spesa per il periodo di 3 mesi dal 01.01.2017 al 31.03.2017 al fine di impostare confronto concorrenziale tra soggetti idonei al convenzionamento ai sensi della L.P. 14/91;
- di dare atto che l'importo della proroga è quantificato in € 86.600,01.=;
- di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio socio assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, secondo lo schema di atto allegato A) della presente deliberazione, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

Visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

Visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.

- il bilancio di previsione esercizio 2016 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 dd. 29 dicembre 2015 esecutiva ai sensi di legge la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la delibera del Comitato n. 2 dd. 18 gennaio 2016 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016;
- il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di mantenere continuità all'attività di Centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato "Spazio giovani" nella zona dei Laghi/vigolana;

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dott.ssa Francesca Carneri, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data _____ esprime parere favorevole.

LA PROPONENTE
- dott.ssa Francesca Carneri -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data _____ esprime parere favorevole.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di prorogare, per le motivazioni tutte espresse in premessa sino al 31.03.2017 il contratto rep. n. 240 dd. 30.06.2014, relativo alla gestione del Centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato "Spazio giovani" nella zona dei Laghi/vigolana da parte dell'Associazione Provinciale per i Minori di Trento, via Zambra 11 CF 800 131 10 228.
2. Di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio socio assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, con affido incarico secondo lo schema Allegato A) della presente di cui forma parte integrante e sostanziale, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.
L'atto sarà adottato nella forma del **contratto rep. n. 240 dd. 30.06.2014**.
3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore dell'Associazione Provinciale per i Minori di Trento, via Zambra 11 CF 800 131 10 228 e P.IVA 01437380221 nel seguente modo:

- € 86.600,01.= riferiti al periodo 01.01.2017-31.03.2017 al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 20) – Missione 12 Programma 1 Macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2017 corrispondente al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 20) – Missione 12 Programma 1 Macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2016 dando atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.03.2017. Tale corrispettivo si riferisce alla spesa indicata all'art. 12 del contratto sopra richiamato e nello specifico all'importo annuo rapportato ai tre mesi di proroga: € 346.400,00.= IVA esente / 12 = € 28.866,67.= * 3 mesi = € 86.600,01.=

4. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
5. Di dare atto che il codice CIG verrà acquisito ad esecutività del presente provvedimento e comunque prima della sottoscrizione del contratto.
6. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P..Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa.
7. Di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso.
8. Di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,7
 ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FC/LC

* * * *

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n. _____

**CONTRATTO DI PROROGA FINO AL 31 MARZO 2017 PER LA
GESTIONE DEL CENTRO APERTO PER MINORI E DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO "SPAZIO GIOVANI"
NELLA ZONA DEI LAGHI/VIGOLANA PER IL PERIODO CIG _____.**

L'anno _____ (____), addì _____ (____) del mese di
_____ (____) nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in
Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4

tra

Francesca Carneri nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F.
CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine Valsugana
(TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, la quale dichiara di
intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Responsabile del
Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

MARIO MAGNANI, nato a _____ (____) il _____, domiciliato
per la carica in Trento presso la sede dell'Associazione Provinciale per i
Minori – ONLUS, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto
in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della Associazione
Provinciale Per i Minori - ONLUS con sede legale in Via Zambra, n. 11,
Trento (TN), C.F. 80013110228 e P.IVA 01437380221;

SI PREMETTE CHE:

- con contratto Rep. n. 240 dd. 30 giugno 2014, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol affidava alla Associazione Provinciale Per i Minori – ONLUS di Trento, via Zambra, n. 11, la gestione del Centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato “Spazio giovani” nella zona dei laghi/vigolana per il periodo di tre anni, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Con deliberazione n. _____ dd. __.__.2016 il Comitato Esecutivo della Comunità ha stabilito di

- prorogare la vigenza del contratto n. 240 dd. 30 giugno 2014, alle medesime condizioni, impegnando la relativa spesa per il periodo di 3 mesi dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
- dare atto che l'importo per il periodo di valenza del contratto è pari ad € 86.600,01.=
- riservare alla competenza del Responsabile del Servizio socio-assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla proroga dell'affido incarico;
- di approvare il presente schema di contratto .

Art. 1 - Oggetto

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito più brevemente menzionata come Comunità, proroga il contratto rep. n. 240 dd. 30 giugno 2014 con l'Associazione Provinciale per i Minori – ONLUS, di seguito più brevemente menzionata come APPM, che accetta la gestione del Centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato “Spazio giovani” nella zona dei laghi/ vigolana, alle condizioni previste nel contratto rep. n. 240 dd. 30 giugno 2014 e

successive proroghe, salvo quanto qui di seguito diversamente stabilito.

Art. 2 - Corrispettivi

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si impegna a corrispondere per la gestione del Centro aperto per minori e del centro di aggregazione giovanile denominato "Spazio giovani" nella zona dei laghi/ vigolana all'APPM il corrispettivo di € 86.600,01 (diconsi ottantaseimilaseicentoeuro/01), IVA esente, per il periodo 01 gennaio 2017 – 31 marzo 2017 per il pieno e perfetto adempimento di quanto previsto dal presente contratto, secondo le modalità e condizioni di cui al contratto richiamato in premessa.

Art. 3 - Modalità di pagamento

L'APPM emetterà nei confronti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol fatture mensili pari ad 1/3 del corrispettivo indicato al precedente art. 2. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura completa degli allegati previsti dal contratto e di ogni altra documentazione (D.U.R.C....) prevista dalla normativa in essere, attestata dal protocollo dell'Ente, salvo non vi siano in atto contestazioni. Il pagamento si intenderà effettuato con l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto ha la durata di tre mesi dal 01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.

Art. 5 - Cauzione

Le parti espressamente concordano che la fideiussione bancaria rilasciata pari a Euro 17.320,00 (Euro diciasettemilatrecentoventi/00) a garanzia delle prestazioni previste nel contratto rep. n. 240 dd. 30 giugno 2014 viene estesa per l'esatto adempimento delle prestazioni contemplate dal presente atto di proroga.

Art. 6 - Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti dal pagamento dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 punto 27ter del D.P.R. 633/72. Viene pertanto richiesta la registrazione del contratto in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27 – bis della Tabella – ALLEGATO B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m. ed integrazioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, sono a carico della APPM.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'A.P.P.M. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 – e s.m.i.

A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità entro 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 citato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano

eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.

La Comunità ha acquisito per il presente affido il codice CIG _____ . In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili dall'A.P.P.M., sia cartacei che informativi riguardanti l'attività oggetto del contratto.

LA RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

SERVIZIO SOCIO-

ASSOCIAZIONE A.P.P.M. - ONLUS

ASSISTENZIALE

Dott.ssa Francesca Carneri

dott. Mariano Magnani